



**sicuramente  
protetto**

*Contratto di Assicurazione a vita intera e premio unico*

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione (comprehensive del Regolamento della gestione separata), Glossario, Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**

# life

**Genertellife S.p.A.**



**sicuramente  
protetto**

Assicurazione a vita intera e premio unico  
Tariffa: V1J WEB17 - ed. 01/2017

© LMD srl - grafica

## Scheda Sintetica

**La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

**La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.**

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

#### 1.a) Impresa di assicurazione

Genertellife S.p.A. è società appartenente al Gruppo Generali.

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 1.529,9 milioni di Euro di cui:

- 168,2 milioni relativi al capitale sociale e
- 1.361,7 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è pari al 186%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016.

#### 1.c) Denominazione del contratto

Sicuramente protetto

#### 1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

#### 1.e) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto indicata nel Documento di Polizza. La quota di capitale derivante da eventuali versamenti aggiuntivi è riscattabile, totalmente o parzialmente, trascorsi 12 mesi dalla data di versamento del premio aggiuntivo.

#### 1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico.

Importo minimo: Euro 5.000,00

Importo massimo: Euro 100.000,00

Il Contraente, nel corso della durata contrattuale, può effettuare eventuali versamenti aggiuntivi di importo minimo pari ad Euro 2.000,00 fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un cumulo di premi versati pari a Euro 100.000,00. Nel primo anno, l'eventuale versamento aggiuntivo deve considerare il premio unico versato alla sottoscrizione per il rispetto del limite massimo di Euro 100.000,00. Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è subordinato all'accettazione da parte della Società

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Sicuramente protetto si propone come una soluzione di investimento assicurativo che ha la finalità di realizzare una forma di risparmio mediante la costituzione di un capitale.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

## 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

**Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:**

a) Prestazioni in caso di decesso	
<b>Capitale</b>	In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nel documento di Polizza dal Contraente.
b) Coperture complementari	
<b>Capitale in caso di morte da infortunio</b>	Pagamento ai Beneficiari designati nel Documento di Polizza di una maggiorazione, nei limiti previsti all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, pari al 10% del capitale assicurato al momento del decesso, in aggiunta al capitale assicurato liquidabile in caso di decesso.
<b>Capitale in caso di morte da infortunio per incidente stradale</b>	Pagamento ai Beneficiari designati nel Documento di Polizza di una maggiorazione, nei limiti previsti all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, pari al 20% del capitale assicurato al momento del decesso, in aggiunta al capitale assicurato liquidabile in caso di decesso.

Il contratto nei seguenti casi prevede la garanzia di un importo non inferiore alla somma dei premi versati:

- 1) dalla decima rivalutazione annua;
- 2) in caso di decesso dell'Assicurato;
- 3) in caso di riscatto totale per:
  - a. cessazione dell'attività lavorativa del Contraente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi consecutivi;
  - b. acquisto prima casa per il Contraente o per i suoi figli;
  - c. grandi interventi chirurgici del Contraente.

In caso di riscatto del contratto per cause diverse da quelle sopra indicate, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B.**

**In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 16 delle Condizioni di Assicurazione.**

## 4. COSTI

**L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

**I costi prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

## Gestione separata "Glife Premium"

### Ipotesi adottate:

Premio unico: Euro 15.000,00

Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

L'indicatore non risulta funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato

Durata 25 anni

Anno	CPMA
5	1,60%
10	1,60%
15	1,60%
20	1,60%
25	1,60%

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Glife Premium" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2013	4,40%	2,80%	3,35%	1,17%
2014	4,01%	2,41%	2,08%	0,21%
2015	3,81%	2,21%	1,19%	-0,17%
2016	3,45%	1,85%	0,91%	-0,09%
2017	3,36%	1,76%	1,28%	1,15%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**La Gestione Separata "Glife Premium" deriva dall'operazione di scissione e fusione di gestioni separate della Compagnia con effetto 1 novembre 2015.**


## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

**Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.**

**Genertellife S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

### Il rappresentante legale

Dott. Manlio Lostuzzi



Scheda Sintetica - tariffa V1J WEB17

**Documento aggiornato a maggio 2018**



**sicuramente  
protetto**

Assicurazione a vita intera e premio unico  
Tariffa: V1J WEB17 - ed. 01/2017

© LMD srl - grafica

## Nota Informativa

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a) Genertellife S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali;
- b) Sede Legale Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA;
- c) Recapito telefonico: 800.202090;  
Sito Internet: [www.genertellife.it](http://www.genertellife.it);  
Indirizzo e-mail: [genertellife@genertellife.it](mailto:genertellife@genertellife.it);
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141;

Nell'homepage di [www.genertellife.it](http://www.genertellife.it) è possibile consultare eventuali aggiornamenti relativi a questo fascicolo informativo che non dipendano da innovazioni normative.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi, prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga;
- b) Coperture complementari operanti qualora al momento del decesso l'Assicurato abbia un'età inferiore a 69 anni e 6 mesi.

Si rinvia agli artt. 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni, principale e complementare.

*AVVERTENZA: le prestazioni complementari in caso di decesso prevedono delle Esclusioni che comportano una limitazione della copertura assicurativa; per i dettagli si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni di Polizza.*

Si precisa che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga è il risultato della capitalizzazione del premio unico (e degli eventuali versamenti aggiuntivi).

Il contratto nei seguenti casi prevede la garanzia di un importo non inferiore alla somma dei premi versati:

- 1) dalla decima rivalutazione annua;
- 2) in caso di decesso dell'Assicurato;
- 3) in caso di riscatto totale per:
  - a. cessazione dell'attività lavorativa del Contraente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi consecutivi;
  - b. acquisto prima casa per il Contraente o per i suoi figli;
  - c. grandi interventi chirurgici del Contraente.

### **3. Premi**

Il premio è determinato in relazione all'ammontare delle garanzie prestate.

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico e di eventuali ulteriori versamenti aggiuntivi. Tali premi potranno essere versati all'impresa tramite bonifico bancario intestato all'impresa stessa. Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è subordinato all'accettazione da parte della Società.

### **4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Il presente contratto prevede una partecipazione agli utili conseguiti annualmente dalla Gestione Speciale Glife Premium che è una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società. L'assegnazione della partecipazione agli utili avviene il 1° gennaio di ciascun anno e consiste nell'attribuire al capitale assicurato il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale Glife Premium diminuito di un valore trattenuto dalla Società come specificato al Punto 5.2 della presente Nota informativa.

Per il calcolo della misura di rivalutazione, si considerano rendimenti certificati non inferiori allo 0,00% e pertanto la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore a -1,60%.

Si rinvia per maggiori dettagli all'Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione relativo sia alla clausola di rivalutazione che al regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione stesse. Per gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente stesso è informato che il contratto è concluso.

## **C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

### **5. Costi**

#### **5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### 5.1.1 Costi gravanti sul premio

Non sono previsti costi sui premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi).

##### 5.1.2 Costi per riscatto

Non sono previsti costi.

#### **5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili**

<b>Gestione separata "Glife Premium"</b>	
Percentuale trattenuta sul rendimento annuo	1,60 punti percentuali

La percentuale trattenuta sul rendimento annuo si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione Separata superiore al 4,00%.

### **6. Regime fiscale**

Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al presente contratto.

### Somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni.

I capitali percepiti in caso di decesso dell'Assicurato, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'IRPEF.

### Somme corrisposte in caso di riscatto

Le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 26%\*.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) alla Società lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all'Impresa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

*\* Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.*

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### **7. Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rinvia all'articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### **8. Riscatto**

Il contratto riconosce un valore di riscatto qualora **siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto stesso presente nel Documento di Polizza**. Per riscattare la parte relativa alla prestazione derivante da eventuali versamenti aggiuntivi è necessario che siano trascorsi almeno 12 mesi da ciascun versamento.

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

### **Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.**

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente ai valori di riscatto, può rivolgersi al Servizio Clienti della Società:

Genertellife - Servizio Clienti  
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA  
Numero Verde: 800 202090  
Fax: 041 5939720  
E-mail: genertellife@genertellife.it  
genertellife@pec.genertellife.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

### **9. Revoca della proposta**

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto.

Per la revoca della proposta deve essere inviata alla Compagnia una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. La lettera va indirizzata a:

Genertellife S.p.A. - Via Ferretto n. 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

Nella comunicazione vanno indicati inoltre gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui conferire il rimborso delle somme eventualmente già versate.

La revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Compagnia rimborsa al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

#### **10. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso del contratto deve essere inviata alla Compagnia una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. La lettera va indirizzata a:

Genertellife S.p.A. - Via Ferretto n. 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

Nella comunicazione di recesso devono essere indicati gli estremi del conto corrente (**codice IBAN**) su cui conferire il rimborso del premio versato.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

La Compagnia è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

#### **11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**

Si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione relativamente alla documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

I termini per il pagamento concessi alla Società, dal ricevimento della documentazione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni.

Si richiama l'attenzione del Contraente in merito al fatto che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **12. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **13. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

#### **14. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati mediante posta, telefax o e-mail all'Ufficio reclami della Società e devono contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario o del soggetto di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

In Genertellife, la funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è:

**Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.**



Le modalità di presentazione dei reclami alla Società ed i relativi recapiti sono i seguenti:

- Posta  
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality  
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA
- Fax  
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality  
Numero di fax: 041 5939797
- e-mail  
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality  
Indirizzo e-mail: [gestionereclami@genertellife.it](mailto:gestionereclami@genertellife.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

È necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. Le istanze vanno presentate per iscritto a Genertellife S.p.A. - Unità Affari Legali, Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

## **15. Informativa in corso di contratto**

L'impresa è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

## **16. Conflitto di interessi**

La Società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

## **Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse**

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la Società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di Gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo. Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

La Società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

In tale contesto, si precisa quanto segue:

### **Politiche di prodotto**

La Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

### **Incentivi**

È vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la Società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

### **Gestione degli attivi**

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche per la Gestione Separata a Generali Investments Europe S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Generali. L'incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell'attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell'interesse dei clienti. La società di gestione, nell'ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della "best execution", ed opera, anch'essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi.

### **Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle Gestioni Separate**

La Società ha individuato, per ciascuna Gestione Separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri.

### **Retrocessione di commissioni**

La Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della Gestione Separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.

## E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio ed età.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

### SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

#### a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito a partire dalla decima rivalutazione: 0,00%
- Tasso di rendimento minimo garantito in caso di decesso: 0,00%
- Età dell'Assicurato: 50
- Data di decorrenza: primo gennaio
- Durata: vita intera
- Sesso dell'Assicurato: ininfluente
- Premio unico versato: Euro 20.000,00

Anni di rivalutazione	Premio unico	Valore di riscatto in euro alla data di rivalutazione	Capitale assicurato in euro in caso di morte alla data di rivalutazione	Capitale assicurato in euro in caso di morte per infortunio alla data di rivalutazione	Capitale assicurato in euro in caso di morte per incidente stradale alla data di rivalutazione
1	20.000,00	19.680,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
2	-	19.365,12	20.000,00	22.000,00	24.000,00
3	-	19.055,28	20.000,00	22.000,00	24.000,00
4	-	18.750,39	20.000,00	22.000,00	24.000,00
5	-	18.450,39	20.000,00	22.000,00	24.000,00
6	-	18.155,18	20.000,00	22.000,00	24.000,00
7	-	17.864,70	20.000,00	22.000,00	24.000,00
8	-	17.578,86	20.000,00	22.000,00	24.000,00
9	-	17.297,60	20.000,00	22.000,00	24.000,00
10	-	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
15	-	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
20	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, alla decima rivalutazione.**

## b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,60%
- Aliquota di retrocessione: 100,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,40%
- Età dell'Assicurato: 50
- Data di decorrenza: primo gennaio
- Durata: vita intera
- Sesso dell'Assicurato: ininfluente
- Premio unico versato: Euro 20.000,00

**Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.**

Anni di rivalutazione	Premio unico	Valore di riscatto in euro alla data di rivalutazione	Capitale assicurato in euro in caso di morte alla data di rivalutazione	Capitale assicurato in euro in caso di morte per infortunio alla data di rivalutazione	Capitale assicurato in euro in caso di morte per incidente stradale alla data di rivalutazione
1	20.000,00	20.080,00	20.080,00	22.088,00	24.096,00
2	-	20.160,32	20.160,32	22.176,35	24.192,38
3	-	20.240,96	20.240,96	22.265,06	24.289,15
4	-	20.321,92	20.321,92	22.354,11	24.386,30
5	-	20.403,21	20.403,21	22.443,53	24.483,85
6	-	20.484,82	20.484,82	22.533,30	24.581,78
7	-	20.566,76	20.566,76	22.623,44	24.680,11
8	-	20.649,03	20.649,03	22.713,93	24.778,84
9	-	20.731,63	20.731,63	22.804,79	24.877,96
10	-	20.814,56	20.814,56	22.896,02	24.977,47
15	-	21.234,19	21.234,19	23.357,61	25.481,03
20	-	21.662,28	21.662,28	21.662,28	21.662,28
30	-	22.544,54	22.544,54	22.544,54	22.544,54
40	-	23.462,73	23.462,73	23.462,73	23.462,73

**Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.**

\* \* \*

**Il sito [www.genertellife.it](http://www.genertellife.it) è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite queste pagine sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.**

**Genertellife S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

### Il rappresentante legale

Dott. Manlio Lostuzzi



**Documento aggiornato a gennaio 2017**



**sicuramente  
protetto**

Assicurazione a vita intera e premio unico  
Tariffa: V1J WEB17 - ed. 01/2017

© LMD srl - grafica

## Condizioni di Assicurazione

### Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da quanto indicato nel Documento di Polizza e nelle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

### Parte I - Prestazioni assicurate

#### Art. 1 - Prestazione sempre assicurata

Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si obbliga, in caso di morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avviene, a liquidare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari al capitale assicurato alla data del decesso, rivalutato secondo le modalità previste dalla "Clausola di Rivalutazione" (Articolo 16 delle presenti Condizioni di Assicurazione).

In caso di decesso, il capitale assicurato rivalutato non potrà essere inferiore ai premi versati (riproporzionati per eventuali riscatti parziali).

#### Art. 2 - Prestazioni complementari assicurate per il Caso di Morte Accidentale (A.C.M.A) e per il caso di decesso per infortunio conseguente ad Incidente Stradale (A.C.M.A.- I.S)

È prevista una prestazione complementare **operante qualora al momento del decesso l'assicurato abbia un'età inferiore a 69 anni e 6 mesi**. In tal caso la Società:

- qualora la morte dell'Assicurato avvenga **a seguito di infortunio**, si impegna a liquidare un capitale aggiuntivo pari al 10% del capitale assicurato rivalutato al momento del decesso. Tale capitale aggiuntivo, anche in presenza di più polizze (Sicuramente Protetto Online e Sicuramente Protetto) aventi lo stesso assicurato, non può essere superiore ad Euro 50.000,00;
- qualora la morte dell'Assicurato avvenga **per infortunio conseguente ad incidente stradale**, si impegna a liquidare un capitale aggiuntivo pari 20% del capitale assicurato rivalutato al momento del decesso. Tale capitale aggiuntivo, anche in presenza di più polizze (Sicuramente Protetto Online e Sicuramente Protetto) aventi lo stesso assicurato, non può essere superiore ad Euro 100.000,00.

Ai fini dei limiti di capitale liquidabile sopra indicati si specifica che tale integrazione, in presenza di più polizze aventi lo stesso assicurato, viene ripartita tra i singoli contratti in proporzione ai capitali assicurati rivalutati fino al momento del decesso.

La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### 1) Criteri di operatività della garanzia

In conformità alla condizione che la morte deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettiva-

mente constatabili subite per cause accidentali esterne, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di morte conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse.

## 2) Esclusioni dalla garanzia

È esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte dovuta a lesioni derivanti da:

- a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento. L'arrivo dell'assicurato in un paese in guerra o similari sarà considerato come partecipazione attiva alle ostilità e, come sopra indicato, comporterà l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- h) infortuni dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o all'abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera abuso di sostanze alcoliche la presenza di valori di alcool nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl.
- i) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- j) pratica di attività sportive professionistiche;
- k) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- l) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica;
- m) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche; lavori su impalcature o ponti; lavori nel sottosuolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquea in genere; guardia giurata.

### **Esempio**

Nel caso in cui il capitale assicurato rivalutato al momento del decesso sia pari ad Euro 20.000,00

- se la morte dell'Assicurato avviene per infortunio, il capitale complessivo liquidato dalla Compagnia sarà pari ad Euro 22.000,00 (20.000,00 di base + 2.000,00 aggiuntivo);
- se la morte dell'Assicurato avviene per incidente stradale, il capitale complessivo liquidato dalla Compagnia sarà pari ad Euro 24.000,00 (20.000,00 di base + 4.000,00 aggiuntivo).

### **Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

La durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

### **Art. 4 - Età dell'Assicurato**

L'età dell'Assicurato, al momento della sottoscrizione, deve essere compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 85 anni.

### **Art. 5 - Beneficiari**

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e riportata sul Documento di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente stesso alla Società oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti agli Articoli 1 e 2 delle presenti Condizioni di Assicurazione, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Salvo diversa indicazione da parte del Contraente, il capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato verrà suddiviso, tra i Beneficiari designati, in parti uguali.

#### Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### **Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

#### **Dichiarazione U.S. Person**

Il Contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione F.A.T.C.A. - presente nel Modulo di Proposta di questo contratto - per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. U.S. Person). Nel corso della durata contrattuale il Contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a Genertellife S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate in Proposta. In ogni caso Genertellife S.p.A., in conformità alle previsioni normative di settore, verificherà se siano intervenute eventuali variazioni di circostanze rilevanti ai fini F.A.T.C.A. tali da comportare l'aggiornamento della classificazione del Contraente come "U.S. Person" e provvederà, nel caso, alle comunicazioni previste dalla normativa stessa.

## **Parte II - Conclusione del contratto**

### **Art. 7 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione**

Il contratto è concluso il giorno del pagamento del premio unico da parte del Contraente.

L'assicurazione entra in vigore, previo pagamento del premio unico, alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, indicata nel Documento di Polizza, che viene definita nei seguenti modi:

1. in funzione del mezzo di pagamento previsto dal presente contratto (bonifico bancario intestato alla Società) per cui la data di decorrenza corrisponde al giorno di valuta riconosciuto alla Società, oppure
2. per volontà delle Parti.

## Art. 8 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

## Parte III - Premi

### Art. 9 - Versamento del premio alla sottoscrizione

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta.

L'ammontare del premio non può essere né inferiore a **5.000,00 Euro** né superiore a **100.000,00 Euro**.

Il premio unico di sottoscrizione viene versato alla Società tramite bonifico bancario intestato alla Società stessa.

### Art. 10 - Versamenti aggiuntivi

Il Contraente, purché il contratto risulti in vigore per le prestazioni previste all'Art. 1, può effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a **2.000,00 Euro** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un cumulo di premi versati pari a **100.000,00 Euro**. Nel primo anno, l'eventuale versamento aggiuntivo deve considerare il premio versato alla sottoscrizione per il rispetto del limite massimo di **100.000,00 Euro**.

Il versamento aggiuntivo viene versato alla Società tramite bonifico bancario intestato alla Società stessa.

A seguito di tali versamenti la Società rilascia una lettera di conferma dell'investimento del premio.

**Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è subordinato all'accettazione da parte della Società.**

## Parte IV - Vicende contrattuali

### Art. 11 - Riscatto

Il Contraente, **trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto**, può esercitare il diritto di:

- **riscatto totale**;
- **riscatto parziale**, mantenendo un capitale residuo di importo pari ad almeno 5.000,00 Euro.

Per riscattare la parte relativa alla prestazione derivante da eventuali versamenti aggiuntivi è necessario che siano trascorsi almeno 12 mesi da ciascun versamento.

Il valore di riscatto **effettuato alla data di rivalutazione annua** del contratto è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza stessa.

In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in date diverse dalla data di rivalutazione annua la Compagnia riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione pro rata temporis, dal primo gennaio alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra:

- la misura di rivalutazione e
- il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), comunque mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso Euribor perché non pubblicato, si farà riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.

**In caso di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per una prestazione residua.**

**In caso di riscatto totale il contratto si estingue e rimane privo di qualsiasi effetto.**

In caso di riscatto totale prima della decima rivalutazione annua, il valore di riscatto non potrà essere inferiore ai premi versati (riproporzionati per eventuali riscatti parziali) nelle seguenti situazioni:

- a. cessazione dell'attività lavorativa del Contraente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore



- a 48 mesi consecutivi;
- b. acquisto prima casa per il Contraente o per i suoi figli;
- c. interventi chirurgici straordinari del Contraente, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude al Contraente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare l'intervento.

### **Art. 12 - Pegno e vincolo**

Il Contraente può dare in pegno il contratto o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice. Qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

## **Parte V - Pagamenti della Società**

### **Art. 13 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto e devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN)**, sottoscritte da tutti i Beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico.

Si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

#### *1) Decesso dell'Assicurato*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto, qualora Contraente ed Assicurato coincidano, in modo che dallo stesso risulti se il Contraente abbia lasciato o meno testamento e che questo sia l'ultimo, valido, non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertellife S.p.A. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i Beneficiari caso morte indicati nel Documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società;
- testamento: allegare copia del Verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertellife).

Qualora il decesso sia conseguente a quanto previsto dall'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione:

- relazione medica sulle cause del decesso, al fine di garantire una corretta liquidazione in presenza di garanzie complementari che richiedono prestazioni supplementari rispetto alla prestazione base assicurata, nonché verificare che non ricorrano esclusioni alla liquidabilità del sinistro in relazione ad eventuali cause di morte specificatamente escluse.

#### *2) Revoca e recesso*

La richiesta di revoca o di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società e deve contenere anche il motivo della revoca/recesso.

#### *3) Riscatto*

In caso di richiesta di riscatto totale o parziale:

- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.
- In caso di riscatto totale a seguito di intervento chirurgico occorre produrre la certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o della struttura privata, del carattere straordinario dell'intervento.
- In caso di riscatto totale a seguito di acquisto della prima casa da parte del Contraente o dei suoi figli, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
3. atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

#### NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio.
- c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
- d) La Società, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle operazioni di versamento aggiuntivo, può richiedere specifiche informazioni al fine di una adeguata verifica della clientela.

**La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.**

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

#### Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

#### **Art. 14 - Imposte e tasse**

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) alla Società lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all'Impresa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

#### **Art. 15 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

### Art. 16 - Clausola di rivalutazione e Regolamento

#### Clausola di rivalutazione

Sicuramente protetto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni sotto indicate. A tal fine la Società gestirà, con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione Speciale Glife Premium, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### a) Rendimento della Gestione Separata e rivalutazione attribuita

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata, determinato con i criteri indicati al punto 8 del Regolamento della Gestione.

Il rendimento certificato, diminuito di 1,60 punti percentuali, viene attribuito al contratto nell'anno solare successivo. Tale percentuale dell'1,60% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 4,00%.

Per il calcolo della misura di rivalutazione si prendono in considerazione solo i rendimenti certificati pari o superiori allo 0,00% e pertanto la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore a -1,60%: ciò significa che il capitale assicurato è garantito al netto del costo annuo dell'1,60%.

#### b) Modalità di rivalutazione

Il capitale investito in Gestione Separata si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale), secondo una misura di rivalutazione ottenuta come descritto al punto precedente. Nel caso in cui il capitale abbia una giacenza inferiore all'anno, per esempio in presenza di versamenti effettuati nella Gestione Separata in un momento diverso dalla data di rivalutazione annuale, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione del tempo effettivo di giacenza.

A partire dalla decima rivalutazione annua successiva alla decorrenza del contratto, il capitale assicurato è garantito in misura pari ai premi versati (riproporzionati per eventuali riscatti parziali).

#### Regolamento della Gestione separata Glife Premium

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Glife Premium (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

##### Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

##### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

##### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata

sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

# ALLEGATO 1

## **Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)**

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

### **Obblighi del cliente**

#### **Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

### **Persone politicamente esposte**

#### **Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
- 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

#### **Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2017 e s.m.i.**

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

#### **Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso**

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

#### **Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

### **Obbligo di astensione**

#### **Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

### **Sanzioni penali**

#### **Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

### Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

#### Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza (2);
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative (2);
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

#### Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

#### Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertellife S.p.A., Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: [privacy@genertellife.it](mailto:privacy@genertellife.it) oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a [RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

#### Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.



## Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

## Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

## Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.genertellife.it](http://www.genertellife.it).

Il sito **[www.genertellife.it](http://www.genertellife.it)** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertellife all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della navigazione dell'utente e del suo comportamento.

### NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consorzi (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

## Glossario

### A Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

#### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### B Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### C Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario designato.

#### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

#### **Composizione della Gestione Speciale (Gestione Separata)**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

#### **Condizioni di Assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

#### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

#### **Contraente**

Persona fisica, che può coincidere o meno con l'Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

#### **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

#### **Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

#### **Cumulo premi versati**

Somma dei premi unici ricorrenti e dei premi aggiuntivi che il Contraente ha versato sul contratto di assicurazione.

### D Data di decorrenza del contratto

La data di riferimento indicato nel Documento di Polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

#### **Diritto proprio del Beneficiario**

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

#### **Documento di Polizza**

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

#### **Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

### E Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali la misura della rivalutazione, il nuovo capitale assicurato, etc.

#### **Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### F Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica;

- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

## **G Gestione Speciale (Gestione Separata)**

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Società, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto la Polizza.

### **I Impignorabilità e inalienabilità**

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

#### **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

#### **Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

#### **ISVAP**

Si veda alla voce "IVASS".

#### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

## **L Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

#### **Liti transfrontaliere**

Controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

## **M Modulo di Proposta**

Documento o modulo con il quale il Contraente, in qualità di proponente, manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

## **N Nota Informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

## **P Pegno e vincolo**

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di dare in pegno il contratto o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

#### **Periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione speciale, ad esempio dal primo novembre al trentuno ottobre di ogni anno.

#### **Premio aggiuntivo**

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per aumentare le prestazioni assicurate.

#### **Premio Unico**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società alla sottoscrizione del contratto.

#### **Premio versato**

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

#### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

#### **Progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

## **Proposta (modulo di)**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

## **R Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

## **Regolamento della Gestione Speciale**

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Speciale.

## **Rendimento attribuito**

Quota del rendimento finanziario attribuito al contratto.

## **Rendimento finanziario**

Rendimento finanziario ottenuto annualmente della Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

## **Rendimento trattenuto**

Rendimento finanziario che la Società si trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

## **Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

## **Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione dell'importo, al netto delle imposte, maturato al momento della richiesta.

## **Riscatto parziale**

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di parte del valore di riscatto.

## **Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

## **S Scheda Sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica.

## **Sinistro**

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

## **Società (di Assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

## **Società di gestione del risparmio (SGR)**

Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

## **Società di Revisione**

Società di revisione contabile che controlla e certifica, oltre ai risultati della Gestione Speciale, la contabilità ed i bilanci della Società.

## **Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Documento aggiornato a maggio 2018**



**Genertelife S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – tel. 041 5939701**  
Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - genertellife@pec.genertellife.it - www.genertellife.it